

# GRANDE ADESIONE ALLO SCIOPERO PROCLAMATO DA FIADEL IN DATA ODIERNA

La protesta contro l'art.177 del Codice degli Appalti, che sortirà i suoi deleteri effetti a partire dal 31-12-2021, sollevata da FIADEL – primo sindacato autonomo a livello nazionale del Settore Igiene Ambientale – ha raccolto, secondo i primi dati pervenuti dalle Segreterie territoriali, **adesioni oscillanti fra il 70% e il 90%**.

Grande soddisfazione da parte del **Segretario Generale Francesco Garofalo**, che ha dichiarato: “Grazie alla nostra capillare organizzazione territoriale siamo riusciti a coinvolgere un grandioso numero di lavoratori e lavoratrici occupati nelle aziende appaltatrici del settore Igiene Ambientale, richiamando l'attenzione sulla gravità di un provvedimento che, nel momento in cui entrerà in vigore, metterà a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e pregiudicherà la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Ora il Governo deve farsi un esame di coscienza ed ascoltare le grida di allarme del mondo sindacale, per evitare il collasso del sistema della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti, che, sarà la conseguenza più immediata dell'esternalizzazione obbligatoria delle attività per almeno l'80%.”

**[COMUNICATO UFFICIALE](#)**

---

# Riflessioni sulla “nuova” mobilità

Fonte – Italia Oggi

**La nuova mobilità senza nulla osta richiede 3 anni di permanenza presso l'ente dal quale il dipendente pubblico intende trasferirsi.** L'articolo 3, comma 7, del d.l. 80/2021, nel sopprimere (con l'eccezione dei comparti sanità ed istruzione, pari a circa la metà del complesso dei dipendenti pubblici) il «previo assenso» alla mobilità (noto anche come nulla osta), prevede tre possibili (e non molto chiaramente definite) eccezioni. Tra esse, la circostanza che si tratti di «personale assunto da meno di tre anni». Detta previsione pone almeno due ordini di problemi: il coordinamento con le disposizioni circa l'obbligo di permanenza in servizio a seguito della prima assunzione e se per personale «assunto» possa intendersi quello che sia provenuto per mobilità. **Obblighi di permanenza** L'articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dispone che «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

**Per gli Enti locali, la norma è replicata dall'articolo 3, comma 5-septies del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014:** «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi». E' evidente che la previsione del d.l. 80/2021, che ritiene da applicare il nulla osta al personale assunto da meno di tre anni non sia perfettamente coordinata con le norme viste prima, ai sensi delle quali vi è un obbligo di permanenza nella sede di cinque anni. Si potrebbe sostenere

che le norme non siano in contrasto tra loro. Infatti quelle sull'obbligo di permanenza sono riferite espressamente ai «vincitori dei concorsi»; sicchè si potrebbe concludere che i vincitori dei concorsi proprio non possono chiedere la mobilità prima dei cinque anni. Tutti gli altri dipendenti, invece, dovrebbero dimostrare di aver lavorato per almeno tre anni presso l'ente dal quale intendono trasferirsi. Tuttavia, pare possibile leggere la previsione del d.l. 80/2021 in termini più ampi e, cioè, come norma oggettivamente incompatibile con quelle precedenti e, come tale, essendo intervenuta su una medesima materia, capace di abrogare implicitamente tali norme precedenti.

**Esigenze di di sistematicità e coerenza interpretativa lasciano preferire la seconda tesi e propendere, quindi, per l'abrogazione tacita del vincolo di permanenza nella prima sede successiva ai concorsi per cinque anni e per l'introduzione di un termine minimo di tre anni generalizzato, ai fini della mobilità.** Cosa si intende per personale assunto

Come si è visto, la normativa precedente riferisce l'obbligo di permanenza per cinque anni ai «vincitori di concorsi». Si è, quindi, sempre inteso che laddove un dipendente fosse stato assunto da un ente a seguito di mobilità in entrata, non fosse tenuto al vincolo di permanenza quinquennale. Il d.l. 80/2021, tuttavia, rimette il triennio minimo di lavoro presso un ente come requisito soggettivo perché non sia richiesto il nulla osta alla pura e semplice «assunzione»: locuzione che sintetizza la sottoscrizione tra un datore ed un lavoratore di un contratto di lavoro subordinato. Da questo punto di vista ogni attivazione di un rapporto di lavoro, qualunque sia lo strumento di reclutamento, concorso, corso-concorso, stabilizzazione o la stessa mobilità in entrata, è un'assunzione. Né deve trarre in inganno la circostanza che la mobilità tra enti soggetti a limitazioni al turnover sia neutrale sul piano finanziario e quindi non sia considerata «assunzione» sul piano giuscontabile: si tratta di una finzione giuridica, che non cancella il fenomeno

dell'assunzione. Dunque, i tre anni minimi necessari a scongiurare il nulla osta valgono per tutti i dipendenti «assunti», a prescindere dal modo col quale siano stati assunti. Il triennio di permanenza minima è coerente con la durata triennale della programmazione dei fabbisogni lavorativi e fornisce alle amministrazioni un orizzonte minimo di durata della prestazione lavorativa e della programmazione operativa dei propri dipendenti.

---

## **Decreto Reclutamenti: i caratteri del Piano integrato di attività e organizzazione**

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Reclutamenti (d.l. n. 80/2021), le PA con più di cinquanta dipendenti **dovranno adottare il Piano integrato di attività e organizzazione entro il 31 dicembre**. Tale documento individua **gli obiettivi della performance da raggiungere nonché le modalità attuative del processo di potenziamento del personale**.

Il piano dura tre anni e dev'essere aggiornato annualmente; al suo interno, oltre al lato gestionale e organizzativo dell'ufficio, **dev'essere presente il percorso di digitalizzazione e semplificazione amministrativa nonché la prevenzione anticorruzione**. Una volta entrato in vigore il provvedimento in discorso, gli altri adempimenti in precedenza vigenti saranno aboliti **entro 60 giorni**. Successivamente, **entro il 31 luglio**, le **giunte di Comuni e Province** dovranno presentare ai consigli il **Dup per il triennio 2022/2024**. Subentra in questa fase la divisione tra **sezione strategica**, che sviluppa le linee programmatiche di mandato, e la **sezione operativa**, recante i principali atti

programmatori dell'ente. Scopo del Dup è integrare gli strumenti di programmazione dell'ente, tra i quali il programma triennale di fabbisogno di personale. Qualora l'ente non riesca a sostituire i vecchi strumenti di programmazione entro il 31 luglio sarà costretto a adoperare la normativa precedente, dovendo comunque presentare il nuovo piano integrato in consiglio **entro il 15 novembre 2021**. Ad ogni modo, dalla mancata adozione colpevole discende l'applicazione delle **sanzioni** ex articolo 10 del d.lgs 150/2009: nessuna retribuzione di risultati per i dirigenti che per inerzia o omissione non hanno adempiuto ai propri compiti, né tantomeno l'Amministrazione potrà assumere personale o conferire incarichi di consulenza o collaborazione.

## **Decreto Legge 9/6/2021 n. 80 (G.U. 9/6/2021 n. 136)**

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

### **Articolo 6**

#### **Titolo I – RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Capo I- Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

#### **Piano integrato di attività' e organizzazione**

1. Per assicurare la qualità' e la trasparenza dell'attività' amministrativa e migliorare la qualità' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi

anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b); d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli

obiettivi in materia di anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

# **Confermato lo sciopero dell'Igiene Ambientale del 30 giugno p.v.**

IN ALLEGATO IL COMUNICATO DEL SEGRETARIO GENERALE DI CONFERMA  
DELLO SCIOPERO DI SETTORE DEL 30 GIUGNO P.V.

[VOLANTINO](#)

---

# Il Report politico sindacale del Segretario Generale (I Semestre)

Il tradizionale Report semestrale del Segretario Generale è stato impostato in maniera innovativa, anche dal punto di vista grafico, con l'auspicio di facilitarne la lettura e renderla più gradevole agli occhi di tutti.

A breve, sarà predisposto anche un documento di sintesi del Report, al fine di divulgarlo tra i lavoratori.

## [REPORT SEMESTRALE](#)

---

## Recovery Plan, il malessere dei Comuni e dell'ANCI

“In materia di Recovery Plan abbiamo una governance molto politica che coinvolge Ministeri competenti a seconda dei temi da trattare e più tutta la struttura che verrà incardinata dentro al Mef dal punto di vista finanziario. **In questa governance il ruolo dei Comuni non c'è, non ci siamo nella cabina di regia**”. Ad affermarlo è **Veronica Nicotra, segretario generale ANCI**, intervenendo al terzo Tavolo tecnico organizzato dal Centro studi Enti locali e dal dipartimento Economia e management dell'Università degli Studi di Pisa nell'ambito del progetto “Next Generation Eu-EuroPa Comune”.

“Ci sono stati – ha ricordato la rappresentante ANCI – i primi

due decreti attuativi delle riforme prescritte dal Recovery (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), eppure siamo particolarmente preoccupati per l'assenza e mancanza di chiarezza rispetto alla finalizzazione delle misure. Abbiamo un totale di circa 87 mld che dovrebbero essere destinati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane”.

“Il Paese – ha concluso Veronica Nicotra – deve spendere una mole di risorse enorme rispetto al tempo assegnato: parliamo di 200 mld da spendere in un quinquennio ed è un'illusione. Sicuramente i Comuni sono i maggiori investitori pubblici del nostro Paese, ma vogliono sapere cosa devono fare, con quante risorse e quali sono le regole amministrative”.

## **Recovery Plan: i sindaci chiedono l'assegnazione diretta delle risorse ai Comuni**

“Noi sindaci delle grandi Città, a nome dei sindaci di tutti i Comuni italiani riuniti oggi nel Coordinamento ANCI dei Sindaci metropolitani, **ribadiamo la necessità di veder riconosciute direttamente ai Comuni e alle Città le risorse del PNRR**“. Esordisce così **l'appello** rivolto dai sindaci delle Città metropolitane al premier Mario Draghi: è necessario, sostengono i firmatari, **instaurare un canale politico diretto con la Presidenza del consiglio e un tavolo permanente politico** per concretizzare il coinvolgimento dei sindaci, superando la cabina di regia prevista dal [Decreto Semplificazioni](#), vero artefice dell'esclusione degli Enti locali.

**La partecipazione diretta dei Comuni** – L'insoddisfazione degli amministratori è dovuta all'insufficienza del “ruolo riservato dal Dl Governance e Semplificazioni a Comuni e Città metropolitane. Chiediamo di **partecipare direttamente e senza intermediazione alla gestione di alcune missioni di progetti**, perché in questi anni abbiamo dato ampia dimostrazione di

saper gestire gli investimenti con efficacia ed efficienza. Chiediamo che i finanziamenti siano diretti e non necessariamente intermediati dalle Regioni, applicando modelli di gestione già sperimentati dal Governo in occasione del Patto delle Città Metropolitane e del Pon Metro.” I sindaci domandano inoltre che i riparti siano condotti mediante “assegnazione automatica per classe demografica, stanziamenti a sportello su programmi nazionali e il finanziamento di progetti cosiddetti bandiera.”

**I pericoli della sovrapposizione istituzionale** – L’appello prosegue sottolineando la necessità che ogni livello di governo si assuma la responsabilità delle misure e delle risorse assegnate, garantendo tempi ed efficienza per gli interventi; sarà altrimenti impossibile investire le risorse assegnate alle condizioni che pone la Commissione UE: “Vogliamo fare il nostro lavoro e il nostro dovere per spendere bene e rapidamente le risorse; non accettiamo di aspettare anni di burocrazia e procedure per sapere chi fa che cosa. I cittadini hanno l’esigenza di vedere cantierizzati al più presto i progetti, quale risposta concreta generata sui territori dalle risorse assegnate dal PNRR. L’Europa ci chiede di realizzare e rendicontare i progetti entro il 2026: senza reali semplificazioni e risorse dirette sarà molto complicato rispondere ad una sfida epocale come quella del PNRR. La sovrapposizione tra diversi livelli istituzionali rischia di allungare i tempi e confondere le responsabilità.”

---

**Quote rosa: il problema del**

# rispetto della parità di genere nei piccoli Comuni

Fonte: Gazzetta degli Enti Locali

Le “quote rosa” non hanno vita facile nel sistema degli Enti locali, soprattutto nei piccoli Comuni. Tra i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti delle Regioni a statuto ordinario che sono stati chiamati alle urne nell’ultima tornata elettorale, infatti, solo uno su due ha raggiunto l’obiettivo “quote rosa”. In ben 176 casi su 351 i candidati uomini hanno sfiorato il tetto dei 2/3 e in 63 Comuni hanno rappresentato percentuali superiori all’80% del totale. Caso limite Samo, in Calabria, dove si è raggiunta quota 100%. Tutto ciò affiora emerge da una elaborazione effettuata dal Centro Studi Enti Locali per l’Adnkronos, basata su dati del Ministero dell’Interno.

## **Il tema della parità di genere nei Piccoli Comuni**

Il tema della rappresentazione femminile nelle liste elettorali dei Piccoli Comuni è stato recentemente portato all’attenzione del [Consiglio di Stato che si è pronunciato, mediante l’ordinanza n. 4294/2021](#), sollevando la questione di costituzionalità per la legge che regola le elezioni nei Comuni fino a 5mila abitanti per mancato rispetto del principio della parità di genere. I candidati di sesso femminile hanno superato quelli appartenenti al genere maschile soltanto in 14 Comuni.

I due generi sono stati equamente rappresentati in 12 Comuni (2 Piemonte, 2 Basilicata, 2 Lombardia, 1 Marche, 1 Molise e 4 Piemonte), ma le buone notizie si fermano qui.

In tutti gli altri casi, ovvero nel 93% del totale degli enti al di sotto dei 5mila abitanti coinvolti nelle amministrative del settembre 2020 (solo Regioni a statuto ordinario), i candidati di sesso maschile hanno ampiamente superato quelli di sesso femminile. Globalmente le donne (2.602 su 8.162)

hanno rappresentato il 31,8% del totale, leggermente al di sotto quindi del terzo dei candidati complessivi.

### **La normativa vigente in tema di parità di genere**

Ma cosa prevedono le norme vigenti? Esistono 3 discipline differenti da applicare ad altrettanti scaglioni demografici, con regole sempre meno stringenti man mano che decresce la popolazione. Nel caso dei Comuni con più di 15mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati ammessi. Ove questo non accada, la Commissione elettorale circondariale può ridurre le liste cancellando, partendo dall'ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere sovra rappresentato. Nel caso in cui, dopo questa riduzione, il numero di candidati ammessi sia inferiore a quello minimo previsto, scatta la riconsiliazione della lista. Per gli Enti con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, in caso di violazione delle disposizioni a tutela della parità tra sessi, la lista viene ridotta cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che in Italia rappresentano circa il 70% del totale – la spinta verso la parità di genere è decisamente più leggera. Come evidenziato dai giudici di Palazzo Spada, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta nell'art. 2 della legge 215/2012 che dispone che “nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”.

Non è quindi prevista, a oggi, come si può leggere sul *Giornale dell'ANCITEL*, alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurino almeno un terzo di donne tra candidati. Se la Consulta dovesse avallare la posizione del Consiglio di Stato, promuovendo l'estensione ai Comuni più piccoli delle previsioni valide per gli enti dai 5mila abitanti in su, i consigli comunali italiani potrebbero cambiare volto in misura significativa.

---

# Varato in Consiglio dei Ministri il Decreto Reclutamenti

Il [Consiglio dei ministri \(n. 22\)](#) si è riunito venerdì 4 giugno 2021 a Palazzo Chigi per approvare alcuni importanti provvedimenti, tra cui spicca il [Decreto Reclutamenti \(LA BOZZA DI TESTO IN PDF\)](#), varato per dare operatività al **piano di reclutamento nella PA** decisivo per mettere a regime le attività di applicazione del **Recovery Plan**.

## I punti-chiave del Decreto Reclutamenti

Come si legge nel comunicato emesso da Palazzo Chigi, il decreto segue quelli già approvati, relativi alla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il **terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano**. Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.

### I due punti chiave del provvedimento:

- Rafforzamento della capacità amministrativa,
- Misure organizzative per l'attuazione del Recovery Plan (transizione digitale e innovazione organizzativa della giustizia).

Il personale elencato nel testo avrà contratti a tempo determinato, che potranno superare la classica durata triennale ma senza sfiorare il calendario dei progetti a cui sono collegati. Per essere valido, **il contratto dovrà infatti indicare il progetto per il quale viene attivato**; e potrà essere interrotto per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile se non saranno raggiunti gli obiettivi intermedi o finali previsti dal progetto. Per gli altri ministeri serviranno «altre migliaia di persone», spiega Brunetta, assicurando però che «non ci sarà nessun assalto alla diligenza».

---

## **Corte dei conti: Rapporto 2021 sulla finanza pubblica**

Il documento approfondisce l'andamento complessivo dell'economia, la politica fiscale con il dibattito sulla riforma dell'IRPEF, la spesa e le iniziative sociali nonché la situazione di tutti i settori coinvolti dalla crisi emergenziale.

### **Il crollo del 2020**

La previsione della magistratura contabile, **dopo le pesanti perdite registrate nel 2020, parla addirittura di un aumento del 4,5% del PIL**: la crescita potenziale, infatti potrà essere potenziata sfruttando al meglio gli investimenti pubblici e favorendo le iniziative imprenditoriali, assicurando a tal fine riforme strutturali e sostenibilità infrastrutturale e ambientale. L'annualità passata, infatti, ha subito il crollo del saldo primario che ha comportato l'aumento di quasi 8 punti dell'indebitamento netto: **il rapporto fra debito e**

**prodotto ha dunque toccato quota 155,8%**. Una situazione non rosea, commenta la Corte, risolvibile mediante la creazione di un contesto più trasparente ed efficiente con le riforme su giustizia, PA, ammortizzatori sociali e fisco. Nello specifico, la riduzione del debito sarà possibile solo preservando tassi di interessi contenuti e favorendo la crescita dello stock complessivo di capitale nell'economia: "ciò dipenderà – ammonisce la Corte – dalle **caratteristiche qualitative degli investimenti programmati del PNRR**".

## **Sanità e Enti locali**

Per quanto concerne invece l'IRPEF, si sostiene la convinzione che le ipotesi d'intervento sul tema dovranno guardare **all'efficienza e all'equità del sistema tributario nel suo complesso**. Difatti, non è possibile trascurare gli obiettivi strategici rappresentati dal contrasto all'evasione e dal processo di semplificazione. Il rapporto si conclude facendo riferimento all'ammontare delle prestazioni sociali in denaro, prova concreta dello sforzo profuso dalle istituzioni per mitigare gli effetti della pandemia. Nello specifico, **la spesa sanitaria ha raggiunto i 125 miliardi (+6,7% rispetto al 2019)** compensando, in parte, le mancate prestazioni e gli interventi finanziari minimi nel settore degli ultimi anni. Impossibile non menzionare, infine, l'intensa attività degli Enti locali, **che fanno registrare oltre 69 miliardi di investimenti a fronte di un valore di progetti pari a 145 miliardi**: allo stato attuale, l'importante quota di risorse del Pnrr affidata alle Amministrazioni territoriali sembra essere in buone mani.

---

# 2 giugno, una festa dai grandi significati civili e morali

“La Repubblica è stato un formidabile strumento di civiltà. Ed è un cantiere impegnato a progettare il futuro. Protagonisti ne sono e devono esserne, come è fondamentale in un sistema democratico, i cittadini”. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare il 75° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Un concetto che è quantomai appropriato per tutti i settori della Pubblica Amministrazione, chiamati oggi ad assumere un ruolo cardine nel rilancio dell'Italia post-pandemica, come “alleata” di cittadini e imprese, facilitando la creazione di lavoro e l'innovazione e migliorando la qualità di vita di tutte le persone.

Come Organizzazione Sindacale rappresentativa, ci sentiamo fortemente impegnati a sostenere tutte le iniziative volte all'affermazione di questo principio, che dovrebbe essere insito nella natura e nei valori della Repubblica, ma troppo spesso è passato in secondo piano, come se la Pubblica Amministrazione avesse niente più di un ruolo di servizio.

La valorizzazione e il recupero della cultura del lavoro pubblico, dunque, sono passaggi essenziali per permettere alla PA di raggiungere il traguardo più elevato: proporsi come attore per lo sviluppo nazionale e territoriale.

In tale prospettiva, però, non bastano le leggi. Occorre anche la partecipazione convinta di tutti i lavoratori e lavoratrici.

L'occasione del 2 giugno mi è dunque propizia per rinnovare a tutte le strutture l'invito ad adoperarsi affinché la base dei

lavoratori dia la disponibilità a rendersi parte attiva di questo grande progetto, fermamente voluto dal nuovo Governo e da noi condiviso, purchè nel contempo esso tenga conto di tutti i legittimi interessi del personale delle amministrazioni centrali e locali, che non sono ristretti all'ambito salariale ma si estendono all'ottenimento di tutta una serie di garanzie e tutele che ancor oggi mancano nei contratti e che potranno metterli nelle condizioni di operare con la massima efficienza e produttività.

**LAVORIAMO PER IL FUTURO DEI NOSTRI  
GIOVANI!**